



Comune di Castiglione del Lago

*Commissione Beni Comuni, Pari Opportunità, Politiche Giovanili,
Frazioni*

REGOLAMENTO COMUNALE

**DISCIPLINA PER LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ATTIVI ALLA CURA,
ALLA GESTIONE CONDIVISA E ALLA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI
URBANI**

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1- Finalità, oggetto e ambito di applicazione
- Art.2-Definizioni
- Art.3-Principi generali
- Art.4-I cittadini attivi
- Art.5 -Ambiti di collaborazione
- Art.6-Natura del rapporto
- Art.7-Patto di collaborazione
- Art.8-Interventi
- Art.9-Promozione dell'innovazione sociale e dei servizi condivisi
- Art.10 -Ruolo delle scuole

CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

- Art.11-Disposizioni generali
- Art.12-Procedimento di formazione del patto di collaborazione
- Art.13-Patti di collaborazione ordinari
- Art.14-Patti di collaborazione complessi

CAPO III - CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI

- Art.15-Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di immobili e spazi pubblici
- Art.16-Durata della collaborazione

CAPO IV - FORME DI SOSTEGNO

- Art.1 -Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno
- Art.18-Assistenza amministrativa e tecnica
- Art.19-Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale
- Art.20-Autofinanziamento
- Art.21-Donazioni e sponsorizzazioni
- Art.22-Formazione

CAPO V - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

- Art.23-Trasparenza e attività di divulgazione
- Art.24-Monitoraggio della collaborazione
- Art.25- Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

CAPO VI - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

- Art.25-Copertura assicurativa e riparto delle responsabilità
- Art.26-Tentativo di conciliazione
- Art.27-Recesso e risoluzione
- Art.28-Collaborazioni in atto

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art.29-Clausole interpretative
- Art.30-Entrata in vigore e sperimentazione
- Art.31-Comunicazione on-line dell'amministrazione condivisa
- Art.32-Disposizioni transitorie

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1- Finalità, oggetto e ambito di applicazione

1.L'obiettivo principale è quello di rendere i cittadini più partecipi e consapevoli del valore storico, culturale, paesaggistico ed economico del patrimonio comune e di coinvolgerli in attività di recupero, ripristino e valorizzazione perché l'intera popolazione possa di nuovo usufruirne con ritorni sia culturali che economici per la pubblica utilità.

2.Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni, dando in particolare attuazione agli articoli 118, comma 4, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione.

3.Le disposizioni si applicano nei casi di collaborazione tra cittadini e amministrazione, per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni, avviati per iniziativa dei cittadini o su sollecitazione dell'amministrazione comunale.

4.Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le altre previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

5.La collaborazione fra cittadini e amministrazione si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- **Cittadini attivi:** tutti i soggetti anche non residenti, singoli, associati o riuniti in formazioni sociali (stabilmente organizzate o meno), anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che si attivano per la cura e la rigenerazione dei beni comuni ai sensi del presente regolamento. L'intervento di cura e di rigenerazione dei beni comuni è aperto a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione. Tutti i soggetti di cui sopra, che in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, e senza spendita del nome, svolgono attività in favore della comunità e dell'interesse generale;
- **Spazi pubblici:** aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.
- **Beni comuni urbani:** i beni, materiali e immateriali, che, indipendentemente dalla titolarità, i cittadini e l'Amministrazione riconoscono essere strumentalmente collegati alla realizzazione degli interessi di tutti i cittadini.
- **Amministrazione condivisa dei beni comuni:** attività di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni, per la fruizione collettiva, in collaborazione con la Civica Amministrazione. L'amministrazione condivisa dei beni comuni è promossa dalla libera iniziativa dei cittadini attivi e dalla civica amministrazione.

- **Proposta di collaborazione:** la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, diretta a realizzare un intervento di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani.
- **Patto di collaborazione:** accordo in forma scritta mediante il quale il Comune e i cittadini attivi definiscono finalità, obiettivi e risultati attesi, nonché modalità gestionali degli comuni urbani, di proprietà della Civica Amministrazione; i cittadini attivi possono fare oggetto di cura anche beni comuni di proprietà privata o di altri enti pubblici, conferiti nelle forme ammesse dall'ordinamento e secondo regole condivise con la civica amministrazione.
- **Cura condivisa:** attività volte alla protezione, conservazione e manutenzione beni comuni urbani, di proprietà della Civica Amministrazione; i cittadini attivi possono fare oggetto di cura anche beni comuni di proprietà privata o di altri enti pubblici, conferiti nelle forme ammesse dall'ordinamento e secondo regole condivise con la civica amministrazione. In tal senso l'amministrazione condivisa si applica anche ai beni confiscati alla mafia per le finalità e con le modalità dettate dalla normativa specifica.
- **Gestione condivisa:** interventi di cura dei beni comuni svolti congiuntamente dai cittadini e dall'amministrazione con carattere di continuità e di inclusività.
- **Rigenerazione:** programma di interventi volti alla tutela di un bene comune, o di parti di esso, che agisce sulla consistenza materiale del bene, allo scopo di riportarlo alla funzionalità originaria, di migliorare il profilo della funzionalità originaria. Il programma può essere integrato da una proposta di cura continuativa o gestione condivisa.

Art. 3 - Principi generali

La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:

- **sussidiarietà orizzontale:** la collaborazione tra cittadini attivi e amministrazione è improntata al rispetto e alla promozione dei valori costituzionali enunciati dagli articoli 1, 2, 3, 9, 42 e 118 della Costituzione Italiana, e alla valorizzazione delle comunità territoriali;
- **autonomia civica:** il Comune riconosce il valore dell'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne e promuoverne l'esercizio effettivo;
- **sussidiarietà verticale:** la gestione dei rapporti di collaborazione tra Comune, i cittadini attivi e/o le associazioni, è attribuita di norma ai Municipi quali organi esponenziali del territorio;
- **fiducia reciproca:** ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza e controllo, nonché gli obblighi dedotti nel patto di collaborazione, il Comune, i cittadini attivi si ispirano alla fiducia reciproca e al perseguimento esclusivo di comuni finalità di interesse generale; nella gestione delle attività di collaborazione, i cittadini attivi agiscono con piena autonomia.
- **solidarietà e responsabilità:** il Comune e i cittadini attivi cooperano alla realizzazione della finalità condivise sottoscrivendo un patto di collaborazione, che stabilisce le condizioni e modalità alle quali essi impiegano mezzi e attività di competenza e disciplina i rispettivi profili di responsabilità;

- **universalità e trasparenza:** il Comune e i cittadini attivi riconoscono nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità dell'amministrazione condivisa;
- **inclusività e apertura:** la gestione dei beni comuni è rivolta a tutta la cittadinanza; deve consentire in qualsiasi momento l'accesso alle attività in atto di nuovi cittadini interessati, e ove possibile, la coabitazione di attività diverse;
- **partecipazione dei bambini:** nei patti di collaborazione si deve tenere conto anche del punto di vista dei bambini, favorendone la partecipazione, sia in ambito scolastico sia extrascolastico, alla cura dei beni comuni;
- **fruizione collettiva:** la gestione del bene comune deve andare a beneficio di tutta la cittadinanza; deve consentire in qualsiasi momento l'accesso alle attività in atto di nuovi cittadini interessati, e ove possibile, la coabitazione di attività diverse;
- **proporzionalità:** il Comune commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di cura dei beni comuni;
- **adeguatezza e differenziazione:** gli accordi di collaborazione tra cittadini e amministrazione sono commisurati alla natura delle attività di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda della tipologia del bene comune, delle persone al cui benessere esse sono funzionali, degli assetti patrimoniali eventualmente contemplati;
- **valorizzazione del pluralismo sociale e delle pari opportunità:** la collaborazione tra il Comune e i cittadini attivi valorizza le differenze, come elementi di ricchezza civile, culturale, sociale, e promuove le pari opportunità.

Art. 4 - I cittadini attivi

1. La partecipazione ad attività di cura, gestione condivisa e di rigenerazione dei beni comuni urbani è aperta a tutti. Nel caso di cittadini minorenni, la loro partecipazione può avvenire sotto la responsabilità di un cittadino di maggiore età e con il consenso dei genitori. Non sono ammessi all'amministrazione condivisa dei beni comuni i cittadini che versino nella condizione di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, inerenti a entrate tributarie e extratributarie del Comune di Castiglione del Lago.
2. È ammessa la partecipazione di singoli cittadini ad interventi di cura, gestione o rigenerazione dei beni comuni urbani anche
 - a) per lo svolgimento di Lavori di Pubblica Utilità, come misura attuativa della "sospensione del procedimento penale con messa alla prova", che per le ulteriori fattispecie penali ammesse dall'ordinamento;
 - b) come parte di misura alternativa alla detenzione o come parte del percorso trattamentale durante la pena detentiva, secondo le modalità previste dalla specifica normativa in materia.
3. Nella cura, nella gestione condivisa e nella rigenerazione dei beni comuni urbani la Civica Amministrazione può impiegare, secondo modalità concordate nei patti di

collaborazione, giovani reclutati attraverso il Servizio Civile Nazionale.

Art.5 - Ambiti di collaborazione

Le proposte di collaborazione possono svilupparsi negli ambiti seguenti (elenco esemplificativo e non esaustivo):

- *educazione, istruzione e formazione*, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, prevenzione della dispersione scolastica e sostegno al successo scolastico e formativo, prevenzione del bullismo e contrasto della povertà educativa, promozione dell'inclusione, dell'integrazione culturale e della coesione sociale;
- *salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell'ambiente*, promozione della protezione degli animali, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promozione del contrasto allo spreco alimentare, cultura dello sport e del benessere;
- *tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio* con attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale; riqualificazione e rivitalizzazione dell'ambiente urbano;
- *promozione partecipazione politica e civica*, della corretta informazione, del pieno accesso agli atti della pubblica amministrazione, della gestione e valorizzazione dei "dati aperti";
- *inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro* dei lavoratori disoccupati, sotto occupati e delle persone svantaggiate;
- *promozione della cultura della sharing economy*, del mecenatismo finalizzato all'interesse pubblico; promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
- promozione della *cultura della legalità*;

Art. 6 - Natura del rapporto

1. Le attività svolte di cui al presente regolamento non determinano in alcun modo l'instaurazione di un rapporto di lavoro di nessuna tipologia.
2. Tali attività sono, altresì, da considerarsi in una logica di complementarietà, di strumentalità e non di sostituzione di dipendenti, operatori pubblici o di ogni altro soggetto convenzionato con l'Ente.

Art. 7- Patto di collaborazione

Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

- a) gli obiettivi che la collaborazione persegue, e gli effetti attesi dal patto;
- b) le azioni di cura, gestione rigenerazione, ed il loro programma di massima;
- c) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
- d) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, eventualmente anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
- e) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
- f) le reciproche responsabilità, anche in relazione a quanto disposto dalle norme in materia di sicurezza e agli ambiti descritti Capo VI nell'art. 25;
- g) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture

assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli art. 25/26 del presente regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;

- h) l'affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto;
- i) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune di Castiglione del Lago dai cittadini attivi in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
- j) le forme di sostegno messe a disposizione dall'amministrazione comunale;
- k) le misure di monitoraggio e pubblicità del patto;
- l) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante;
- m) le modalità di rivalsa dell'amministrazione nei confronti dei cittadini che dopo la stipula del patto di collaborazione non adempiono, in tutto o in parte, a quanto da esso previsto;
- n) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

Art. 8 - Interventi

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto interventi, a carattere occasionale o continuativo, di cura o di gestione condivisa degli spazi pubblici e degli immobili pubblici periodicamente individuati dal Comune, o proposti dai cittadini attivi ed in particolare:

- la cura occasionale,
- la cura costante e continuativa,
- la gestione condivisa e la rigenerazione.

2. L'intervento è finalizzato a:

- integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;
- assicurare la fruibilità collettiva degli spazi pubblici o degli immobili pubblici non inseriti dal Comune nei propri programmi di manutenzione.

3. Ferme restando le forme di disposizione del titolo proprietario pubblico o privato previste dalla legge, i beni comuni possono prendere forma definitiva di fondazioni aperte di scopo, community o di nuovi usi civici nell'interesse delle generazioni future.

4. Nel caso di proprietà private che versano in stato di grave abbandono, il Comune, su istanza di una collettività civica disponibile a divenire comunità di riferimento, con delibera della Giunta Comunale può agire nei modi e nelle forme di cui all'Articolo 838 del Codice Civile decorsi 150 (centocinquanta) giorni dalla diffida ai titolari di diritto reale sugli immobili, volta a ripristinare condizioni accettabili di decoro e sicurezza.

Art. 9- Promozione dell'innovazione sociale e dei servizi condivisi

1. Al fine di ottimizzare o di integrare l'offerta di servizi pubblici o di offrire risposta alla emersione di nuovi bisogni sociali, il Comune favorisce il coinvolgimento diretto dell'utente finale di un servizio pubblico locale nel suo processo di progettazione, infrastrutturazione ed erogazione. La produzione di servizi pubblici locali condivisi viene promossa dal

Comune per attivare processi generativi di beni comuni materiali, immateriali e digitali.

2. Il Comune persegue gli obiettivi di cui al presente articolo incentivando la nascita di associazioni, di comitati, di cooperative, imprese sociali, start-up a vocazione sociale, fondazioni di scopo, nuovi usi civici, aziende speciali partecipate e lo sviluppo di attività e progetti a carattere economico, culturale e sociale.

3. Gli spazi pubblici e gli immobili di cui al presente regolamento rappresentano una risorsa funzionale al raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo.

Art. 10- Ruolo delle scuole

Il Comune promuove il ruolo delle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione e il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni.

Il Comune collabora con le scuole e con l'Università per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sull'amministrazione condivisa dei beni comuni rivolti agli studenti e alle loro famiglie.

I patti di collaborazione con le scuole e con l'Università possono prevedere che l'impegno degli studenti in azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni venga valutato ai fini della maturazione dei crediti curriculari.

CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Art. 11 - Disposizioni generali

1. La collaborazione con i cittadini attivi è prevista quale funzione istituzionale dell'amministrazione ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione.

2. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da:

- assicurare la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino;
- consentire il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo a tutti i livelli e il carattere trasversale del suo esercizio;
- garantire ai cittadini proponenti un interlocutore unico nel rapporto con l'amministrazione.

Al fine di semplificare la relazione con i cittadini si individua un'unità organizzativa per il presidio del procedimento di realizzazione dell'amministrazione condivisa. Tale unità organizzativa, denominata Ufficio per l'amministrazione condivisa:

- a) attiva e supporta gli altri uffici comunali nella relazione con i cittadini, nell'individuazione di strumenti di sponsorizzazione e di raccolta fondi, nella definizione dei contenuti dei singoli patti di collaborazione, nella promozione e rendicontazione sociale dei risultati dei patti;
- b) raccoglie le proposte di collaborazione avanzate dai cittadini attivi, ne verifica e valuta il contenuto, individua il dirigente o funzionario responsabile del confronto con il soggetto proponente e della elaborazione condivisa con i cittadini del patto di collaborazione, coordina i diversi uffici in caso di competenze sovrapposte e comunica al soggetto proponente il nome del dirigente o funzionario responsabile del procedimento di amministrazione condivisa;

- c) monitora le fasi del processo di formazione ed esecuzione condivisa dei patti di collaborazione;
- d) raccoglie i dati necessari per l'elaborazione degli indicatori di processo e di impatto.

3. L'Ufficio, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 può avvalersi di un comitato consultivo composto da un referente delle articolazioni amministrative del comune maggiormente interessate.

Art. 12 - Procedimento di formazione del patto di collaborazione

Il provvedimento che conduce alla sottoscrizione dei patti di collaborazione è articolato nelle fasi seguenti:

1) sollecitazione delle manifestazioni di interesse mediante avvisi periodici:

- a) l'Amministrazione invita i cittadini attivi ad avanzare proposte di collaborazione mediante periodici avvisi pubblici recanti un elenco di beni comuni urbani identificati, approvato dalla Giunta Comunale per i beni assegnati
- b) di norma la ricezione delle proposte si conclude dopo 15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso, salva diversa previsione dell'avviso in relazione alla complessità dell'intervento; gli avvisi sono esposti sul sito istituzionale dell'ente, in una sezione apposita.

2) ricezione delle manifestazioni di interesse:

a) i cittadini attivi possono avanzare in ogni momento proposte relative a beni comuni non iscritti negli elenchi elaborati dalla civica amministrazione; la proposta deve identificare con chiarezza il bene in oggetto e presentare una relazione illustrativa del bene stesso, delle finalità, delle attività di cura programmabili e delle condizioni di fattibilità e di sostenibilità operativa ed economica, proporzionata all'intervento proposto.

Le proposte riguardanti beni comuni identificati dai cittadini attivi sono sottoposte alla verifica, ad opera della Direzione competente per i processi di partecipazione, con la collaborazione delle direzioni tecniche necessarie, e di concerto con i promotori, delle seguenti condizioni:

- che i siti indicati risultino effettivamente e durevolmente disponibili ovvero non siano già interessati, se di proprietà comunale, da programmi di valorizzazione economica o da interventi di altro tipo;
- che la proposta arrechi un concreto miglioramento alla fruizione pubblica del bene che ne è oggetto;
- che la proposta possieda ragionevoli requisiti di fattibilità tecnica, economica e di sostenibilità, in ordine alle finalità generali perseguite, alle risorse concrete disponibili e necessarie;
- che la proposta non sia in contrasto con i valori costituzionali, i principi dello Statuto del Comune di Castiglione del lago e non dia luogo ad attività:
 - di propaganda politica, sindacale e/o religiosa;
 - di diffusione di messaggi offensivi o comunque lesivi della dignità umana (espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia);
 - di presidio dell'ordine pubblico.

Art. 13- Patti di collaborazione ordinari

1. I cittadini che intendono realizzare interventi di cura di modesta entità, anche ripetuti nel tempo sui medesimi spazi e beni comuni, presentano la proposta di collaborazione al Comune attraverso l'Ufficio secondo un modello che verrà messo a disposizione sul portale del Comune.

2. Il modello nel portale del Comune contiene un elenco, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, dei più frequenti interventi di cura di modesta entità che i cittadini attivi possono realizzare e indica i presupposti, le condizioni e l'iter istruttorio per la loro realizzazione.

3. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere oggetto di patti di collaborazione ordinari i seguenti interventi che i cittadini attivi possono realizzare su beni comuni materiali: pulizia, imbiancatura, piccola manutenzione ordinaria, giardinaggio, allestimenti, decorazioni, attività di animazione territoriale, aggregazione sociale, comunicazione, attività culturali e formative.

4. L'Ufficio identifica entro 15 giorni il Dirigente responsabile che, verificati il rispetto del presente regolamento e la fattibilità tecnica, sottoscrive il patto di collaborazione e lo pubblica sul portale del Comune.

5. Qualora non sussistano le condizioni per procedere alla stipula del patto di collaborazione il Dirigente responsabile lo comunica ai proponenti entro 15 giorni dalla sua designazione come soggetto responsabile, illustrandone le motivazioni o chiedendo informazioni aggiuntive.

6. Nel caso in cui il Dirigente responsabile resti inerte, il Dirigente dell'Ufficio, anche su istanza dei cittadini attivi interessati, diffida il Dirigente responsabile a concludere il procedimento entro ulteriori 7 giorni, scaduti i quali il Dirigente dell'Ufficio avvia una procedura di consultazione e confronto obbligatorio tra dirigente responsabile e cittadini attivi per raggiungere un'intesa che preveda anche l'adeguamento del patto ordinario.

Art. 14- Patti di collaborazione complessi

1. I patti di collaborazione complessi riguardano spazi e beni comuni che hanno caratteristiche di valore storico, culturale o che, in aggiunta o in alternativa, hanno dimensioni e valore economico significativo, su cui i cittadini propongono di realizzare interventi di cura o rigenerazione che comportano attività complesse o innovative volte al recupero, alla trasformazione ed alla gestione continuata nel tempo per lo svolgimento di attività di interesse generale.

2. Il Comune può autonomamente individuare e proporre in apposito elenco ai cittadini i beni comuni che possono essere oggetto di patti di collaborazione complessi.

3. I cittadini possono a loro volta proporre all'amministrazione i beni comuni da inserire nell'elenco, trasmettendo la proposta all'Ufficio che la sottoporrà alla Giunta ai fini della valutazione rispetto alle finalità perseguite con i patti di collaborazione complessi.

4. I cittadini che intendono stipulare patti di collaborazione complessi presentano la propria proposta di collaborazione, anche per via telematica, all'Ufficio che pubblica sul portale del Comune l'avviso per la presentazione di eventuali ulteriori proposte di collaborazione da parte della cittadinanza e individua il Dirigente delegato alla sottoscrizione del patto di collaborazione, che svolge entro 30 giorni dalla presentazione della proposta l'attività istruttoria. Le ulteriori proposte di collaborazione devono essere presentate nel termine di 20 giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'avviso e sospendono i termini della procedura di istruttoria. Scaduti i 20 giorni riprende la decorrenza del procedimento principale.

5. Entro il termine dell'attività istruttoria qualora non sussistano le condizioni per stipulare un patto di collaborazione complesso, l'Ufficio lo comunica ai proponenti illustrandone le motivazioni e chiedendo eventualmente informazioni integrative.

6. Al fine di dare maggiore pubblicità alle proposte di collaborazione di cui al comma 3 e per conoscere istanze e bisogni della comunità di riferimento, l'Ufficio o il dirigente delegato competente può ricorrere alle procedure della democrazia partecipativa, convocando entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso un'assemblea dei beni comuni.

7. Laddove per i medesimi spazi o beni comuni siano presentate più proposte per patti di collaborazione complessi l'Ufficio può avviare un confronto tra i diversi proponenti per facilitare la formulazione di una proposta condivisa.

8. Il Dirigente competente, verificati il rispetto del presente Regolamento e la fattibilità tecnica, predispone, entro 10 giorni dalla conclusione dell'attività di valutazione, gli atti necessari alla presentazione di una delibera da approvare da parte della Giunta Comunale, che delibera entro ulteriori 30 giorni.

9. Il patto di collaborazione complesso viene sottoscritto dal Dirigente competente a seguito dell'approvazione da parte della Giunta, alla quale è rimessa la valutazione circa la sussistenza dell'interesse generale alla realizzazione del patto di collaborazione complesso.

Nel corso della collaborazione possono aggiungersi ai sottoscrittori originari del patto nuovi soggetti, allo scopo di potenziare l'efficacia della collaborazione o la sua estensione, eventualmente con la ridefinizione parziale del patto, e solo con il consenso di tutti i sottoscrittori originari.

CAPO III - CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI

Art. 15- Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di immobili e spazi pubblici

1. Le azioni e gli interventi per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di immobili e spazi pubblici sono previsti dai patti di collaborazione di cui Capo I all'articolo 6 del presente Regolamento.

2. I cittadini attivi non possono in alcun modo realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva dei beni oggetto dei patti di collaborazione di cui al comma 1, pena l'annullamento del patto di collaborazione da parte del Comune.

3. Le proposte di collaborazione riguardanti patti di collaborazione complessi devono pervenire all'amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale l'intervento che si intende realizzare.

4. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta la manutenzione, il restauro e la riqualificazione di beni immobili.

5. La sottoscrizione di patti di collaborazione complessi non esclude la necessità di

prevedere che i soggetti firmatari garantiscano organizzazione e capacità tecnico-finanziaria idonee per il rispetto delle normative vigenti. L'assolvimento di tali obblighi può essere soddisfatto anche dal coinvolgimento nell'accordo di soggetti che presentino le garanzie richieste a supporto dei cittadini attivi.

6. Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nullaosta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, così da garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.

7. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la gestione condivisa o la rigenerazione di immobili prevedono l'uso dell'immobile a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione, puntualmente disciplinato nei patti stessi.

Art.16 - Durata della collaborazione

La durata delle attività oggetto di patto di collaborazione ordinario, in relazione a un bene di proprietà comunale, non supera normalmente i tre anni. Periodi più lunghi possono eventualmente essere pattuiti in considerazione dell'onere richiesto per gli interventi necessari alla rigenerazione e gestione condivisa del bene in oggetto.

La durata dei patti di collaborazione complessi non supera normalmente i nove anni. Periodi più lunghi possono eccezionalmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.

CAPO IV - FORME DI SOSTEGNO

Art.17 - Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno

1. Il Comune può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell'ambito di patti di collaborazione ordinari e complessi.

2. Destinare contributi in denaro a favore dei cittadini attivi.

3. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione di beni comuni che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, quali, a mero titolo esemplificativo:

- a) l'uso a titolo gratuito di immobili di proprietà comunale;
- b) l'attribuzione all'amministrazione delle spese relative alle utenze;
- c) l'attribuzione all'amministrazione delle spese relative alle manutenzioni;
- d) la disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali e materiali di consumo necessari alla realizzazione delle attività previste.

4. Al fine di assicurare la più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale

l'Amministrazione può, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, disporre ulteriori riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere, (es tasse uso suolo pubblico e l'applicazione del relativo canone) a favore delle formazioni sociali che svolgono attività nell'ambito dei patti di collaborazione.

5. l'Amministrazione può prevedere, nel patto di collaborazione, facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i cittadini attivi devono sostenere per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alle azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni. Tali facilitazioni possono consistere, in particolare, nella riduzione dei tempi dell'istruttoria, nella semplificazione della documentazione necessaria o nella individuazione di modalità innovative per lo scambio di informazioni o documentazione tra i cittadini attivi e gli uffici comunali.

Art. 18 - Assistenza amministrativa e tecnica

Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione di beni comuni che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento di dipendenti comunali ai cittadini attivi. Pertanto in via temporanea la Civica Amministrazione può affiancare personale interno a sostegno delle attività previste dai patti di collaborazione, nell'ambito dell'orario di servizio.

Art. 19 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

1. Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d'uso gratuito i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività, compresi, per attività di breve durata, i dispositivi di protezione individuale, (ad es. strumenti informatici, presidi antinfortunistici, articoli per la cura del verde) in comodato, alle condizioni stabilite nel patto di collaborazione. Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

2. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma precedente di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini e formazioni sociali al fine di svolgere attività analoghe.

Art. 20 - Autofinanziamento

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.

2. Nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, il patto di collaborazione può prevedere la realizzazione di attività economiche, di carattere temporaneo, comunque accessorie nell'ambito del programma di azioni e interventi previsti dal patto, finalizzate all'autofinanziamento.

Art 21 - Donazioni e sponsorizzazioni

Donazioni, sovvenzioni e contributi di qualunque natura, di sostegno alle attività oggetto del patto di collaborazione, provenienti da fonte esterna all'Amministrazione, possono essere accettati solo con il consenso unanime dei sottoscrittori del patto di collaborazione.

Le donazioni possono essere modalizzate, e le relative condizioni vengono integrate nel patto di collaborazione.

Non sono accettabili donazioni o atti di mecenatismo provenienti da soggetti che si pongono in palese contrasto con le finalità del presente regolamento, i valori costituzionali e dello Statuto comunale.

Art. 22 - Formazione

1. Il Comune riconosce e promuove la formazione come strumento capace di orientare e sostenere le azioni necessarie a trasformare i bisogni che nascono dalla collaborazione tra cittadini e amministrazione, in occasioni di cambiamento.

2. La formazione è rivolta sia ai cittadini attivi, sia ai dipendenti ed agli amministratori del Comune, anche attraverso momenti congiunti.

3. L'Amministrazione mette a disposizione dei cittadini attivi le competenze dei propri dipendenti e fornitori, e favorisce l'incontro con le competenze presenti all'interno della comunità e liberamente offerte, per trasferire conoscenze e metodologie utili ad operare correttamente nella cura condivisa dei beni comuni.

4. La formazione rivolta ai cittadini attivi è finalizzata, prioritariamente, all'acquisizione delle seguenti competenze:

- applicare le corrette tecniche di intervento nelle azioni di cura, pulizia e manutenzione;
- acquisire conoscenze sul quadro normativo, sulla prevenzione dei rischi e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
- documentare le attività svolte e rendicontare le forme di sostegno;
- utilizzare consapevolmente le tecnologie, le piattaforme e di media civici.

5. La formazione rivolta anche ai dipendenti e agli amministratori del Comune è finalizzata prioritariamente all'acquisizione delle seguenti competenze:

- conoscere e applicare le tecniche di facilitazione, mediazione e ascolto attivo;
- conoscere e utilizzare gli approcci delle metodologie per la progettazione partecipata e per creare e sviluppare comunità ;
- conoscere e utilizzare gli strumenti di comunicazione collaborativi, anche digitali.

CAPO V - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

Art. 23 - Comunicazione di interesse generale

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento dell'amministrazione condivisa, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla rigenerazione ed alla gestione condivisa dei beni comuni, prevedendo anche la realizzazione di un'area dedicata nel portale del Comune.

2. L'attività di comunicazione mira in particolare a:

- a) consentire ai cittadini di acquisire maggiori informazioni sull'amministrazione condivisa, anche arricchendole grazie alle diverse esperienze realizzate;
- b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
- c) mappare i soggetti e le esperienze di cura, gestione condivisa e rigenerazione

dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

Art.24 - Monitoraggio della collaborazione

I patti di collaborazione regolano le attività di monitoraggio e controllo delle attività, allo scopo di valutare in corso d'opera l'attualità dell'interesse perseguito, la congruenza tra finalità, obiettivi, risultati, la sostenibilità, e per individuare possibilità di miglioramento.

Il patto di collaborazione prevede di norma, e nella misura in cui l'attività lo richiede, un piano di valutazione delle responsabilità, redatto di concerto tra l'Amministrazione e i promotori, con l'indicazione delle misure da osservare per il buon esito della collaborazione.

Il piano deve essere posto a conoscenza di tutti coloro che partecipano alle attività e deve essere periodicamente aggiornato nell'ambito delle attività di monitoraggio. A prevenzione di ogni criticità è attivata una tempestiva ed esauriente informazione reciproca.

Il patto di collaborazione prevede inoltre le modalità di documentazione delle attività realizzate, di periodica valutazione, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e amministrazione pubblicate attraverso il sito comunale.

L'elenco dei patti sottoscritti è pubblicato da parte della Direzione competente per i processi di partecipazione sul sito istituzionale dell'ente, in una sezione apposita, per non meno di 365 giorni solari.

Art.25 - Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

1. La documentazione delle attività svolte e la valutazione delle risorse impiegate sono essenziali ai fini di garantire trasparenza e consentire una valutazione pubblica dei risultati prodotti dai patti di collaborazione.

2. Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione di tali risultati, mettendo tutta la documentazione a disposizione della cittadinanza attraverso strumenti quali la pubblicazione sul sito internet, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione.

3. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di valutazione vengono concordate nel patto di collaborazione.

4. La valutazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia di:

a) *chiarezza*: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la valutazione è destinata;

b) *comparabilità*: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;

c) *periodicità*: le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza annuale e comunque alla conclusione del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, valutazioni intermedie;

d) *verificabilità*: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione.

Gli elementi relativi alle singole aree di valutazione devono essere descritti in modo da

fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.

5. La valutazione deve contenere informazioni relative a:
- a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
 - b) azioni e servizi resi;
 - c) risultati raggiunti;
 - d) risorse disponibili ed utilizzate.

CAPO VI - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

Art. 26 - Copertura assicurativa e riparto delle responsabilità

Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale le responsabilità connesse con i compiti di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni previste dal patto.

1. Qualora non ne fossero provvisti, la Civica Amministrazione può attivare a vantaggio dei cittadini attivi, in relazione alle attività previste dai patti di collaborazione, idonee tutele assicurative nei rami malattia, infortunio e responsabilità civile per danni causati a terzi o ai beni oggetto di patto di collaborazione.

2. Il Comune può favorire la stipula di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare la copertura su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.

3. Il Comune promuove la formazione dei cittadini attivi sui rischi potenzialmente connessi con le attività previste dai patti di collaborazione e sulle misure di prevenzione e di emergenza.

4. I cittadini attivi rispondono personalmente di eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.

5. I cittadini attivi si impegnano per parte loro ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale adeguati alle attività svolte nell'ambito dei patti, ad agire con prudenza e diligenza ed a mettere in atto tutte le misure necessarie a ridurre i rischi per la salute e la sicurezza.

Art. 27 - Tentativo di conciliazione

Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o fra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall'amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.

Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

Art. 28 - Recesso e risoluzione

È ammesso il recesso dai patti di collaborazione in qualsiasi momento, di norma senza sanzioni o penali. Nel caso le attività siano effettuate in modo non conforme ai patti, la Civica Amministrazione può risolvere unilateralmente il rapporto, senza penalizzazioni.

Art. 29- Collaborazioni in atto

Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del presente regolamento potranno proseguire senza soluzione di continuità, previo adeguamento dei relativi accordi alle presenti disposizioni.

Le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini attivi di concorrere alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni.

Art.30 - Entrata in vigore e sperimentazione

Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione e di valutazione della durata di tre anni dall'entrata in vigore.

Art.31 - Comunicazione on-line dell'amministrazione condivisa

Al fine della corretta applicazione del presente regolamento l'amministrazione comunale si impegna alla realizzazione di una sezione dedicata all'amministrazione condivisa sul portale istituzionale che, oltre a consentire la pubblicazione dei patti di collaborazione stipulati, dovrà soddisfare le esigenze di informazione, trasparenza e valutazione, nonché facilitare la partecipazione on-line da parte di tutti i cittadini. I contenuti dello stesso portale debbono essere usabili e accessibili sui principali dispositivi tecnologici.

Art. 32 - Disposizioni transitorie

Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del regolamento potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.

